



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GARAVAGLIA, ROMEO, BORGHESI, BERGESIO, TESTOR, CANTALAMESSA, CANTÙ, DREOSTO, MINASI, MURELLI, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2026

Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia economica, fiscale, di tutela dei consumatori e di sostegno a specifici comparti produttivi, con l'obiettivo di rispondere a esigenze emerse in diversi settori strategici per il sistema economico e sociale del Paese.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina delle società cooperative operanti nel settore del microcredito, prorogando fino al 30 novembre 2027 il termine di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. La misura nasce dall'esigenza di evitare vuoti normativi e di garantire la continuità dell'attività svolta da tali soggetti, che rappresentano uno strumento importante per favorire l'accesso al credito da parte di persone e piccole realtà imprenditoriali che spesso incontrano maggiori difficoltà nel rivolgersi ai tradizionali canali finanziari. La proroga consentirà inoltre al legislatore di valutare con maggiore attenzione eventuali interventi di riordino complessivo della disciplina, senza pregiudicare l'operatività degli operatori del settore.

L'articolo 2 introduce misure volte a rafforzare la tutela dei consumatori nei confronti delle sollecitazioni commerciali effettuate mediante contatto telefonico. In particolare, viene estesa anche al settore delle telecomunicazioni la disciplina già prevista per i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e gas. Negli ultimi anni il ricorso al *telemarketing* ha registrato una significativa crescita e, parallelamente, si sono moltiplicate le segnalazioni relative a pratiche commerciali invasive o poco trasparenti.

L'intervento normativo mira pertanto a garantire una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori nella conclusione dei contratti a distanza, assicurando che le proposte commerciali siano formulate nel rispetto di regole chiare e trasparenti. La disposizione chiarisce inoltre che il consenso eventualmente prestato dal consumatore può essere utilizzato esclusivamente per la promozione di beni e servizi offerti dallo stesso operatore economico, limitando così il rischio di utilizzi impropri dei dati raccolti.

L'articolo 3 reca modifiche alla legge 12 settembre 2025, n. 131, concernente il riconoscimento di crediti d'imposta destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche. Le disposizioni proposte sono finalizzate a definire in maniera più precisa l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni, individuando come beneficiari i comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che risultano delimitati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Le modifiche riguardano gli articoli 6, 7, 19 e 25 della legge n. 131 del 2025, che prevedono crediti d'imposta a favore del personale sanitario e scolastico che si trasferisce nei comuni montani, nonché degli imprenditori agricoli, forestali e dei giovani imprenditori che vi esercitano la propria attività.

Infine l'articolo 4 interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante la disciplina dei fertilizzanti, modificando la voce relativa al « Carbonato di calcio di defecazione ». In particolare, viene eliminata una limitazione attualmente prevista nelle modalità di preparazione del prodotto e viene chiarito che,

qualora siano utilizzati fanghi di depurazione, trovano applicazione le medesime prescrizioni già previste per il « Gesso di defecazione da fanghi ».

L'articolo 5 introduce un regime di ravvedimento speciale riservato ai contribuenti soggetti agli ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. La misura consente di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2024 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, determinata secondo criteri premiali correlati al livello di affidabilità fiscale del contribuente. A fronte del pagamento delle somme dovute, il contribuente beneficia di una limitazione dell'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle annualità oggetto di regolarizzazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla norma. L'intervento è finalizzato a incentivare l'adesione al Concordato preventivo biennale, favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e garantire

maggiore certezza nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Infine, l'articolo 6 introduce un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle emittenti radio-televisive locali collocate oltre la centesima posizione nelle graduatorie ministeriali, ma presenti in modo continuativo nelle ultime quattro graduatorie definitive. La misura è finalizzata a sostenere le piccole emittenti locali maggiormente esposte all'aumento dei costi energetici e a garantire la continuità del servizio di informazione e comunicazione sul territorio.

Nel complesso, il disegno di legge si propone di coniugare esigenze di sviluppo economico, tutela dei consumatori e valorizzazione delle specificità territoriali e culturali del Paese, attraverso interventi puntuali che perseguono obiettivi di certezza normativa, semplificazione e rafforzamento delle garanzie a favore dei cittadini e degli operatori economici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga del termine di applicazione delle disposizioni per le società di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 30 novembre 2027.

Art. 2.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

1. All'articolo 51, comma 8-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « fornitura di energia elettrica e gas » sono aggiunte le seguenti: « nonché di servizi di telecomunicazioni »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Il professionista » sono inserite le seguenti: « attivo nei settori di cui al primo periodo », le parole: « di energia elettrica e gas » sono soppresse e dopo le parole: « a ricevere proposte commerciali » sono aggiunte le seguenti: « relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi professionisti ».

Art. 3.

(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)

1. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999 n. 482 »;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole da: « Nei casi in cui » fino a: « il 15 per cento dei residenti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge con popolazione non superiore a 5.000

abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».

Art. 4.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, all'allegato 3 « Correttivi », tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », numero 22) « Carbonato di calcio di defecazione », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », la parola: « Non » è soppressa;

b) alla colonna 7 « Note » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui al numero 23) “Gesso di defecazione da fanghi”, colonna 7 ».

Art. 5.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, aderiscono, entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale di cui agli articolo 6 e seguenti del decreto legislativo

12 febbraio 2024, n. 13, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al biennio 2024-2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della presente legge in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'im-

posta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'ar-

articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera *a*) l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determi-

nata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2024;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

14. Nei casi di cui alla lettera *b)* del comma 13 e in caso di mancato pagamento

di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici sostenuti dalle piccole emittenti radiotelevisive locali e garantirne la continuità del servizio, alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del *turn over* annuale, è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ad esclusione dell'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

